

# TI\_GERICHTE 36.2024.11 vom 4. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2024.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2024.11)

FR: TI\_GERICHTE 36.2024.11 du 4 juin 2024

IT: TI\_GERICHTE 36.2024.11 del 4 giugno 2024

## Regeste

Mancato pagamento di partecipazioni ai costi perché l'ass.non ha ricevuto i conteggi. Non c'è prova dell'invio dei conteggi. Il debito non è in sé contestato. Le spese di sollecito non vanno però confermate, perché non sono dovute per colpa dell'ass. Il debito va ridotto e il rigetto opposizione limitato

## Erwägungen

### E. 1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C\_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C\_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C\_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C\_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg. Vedi pure: STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015 EL Nr. 13).

### E. 2

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C\_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1; STF 8C\_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1; STF 8C\_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STF 8C\_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C\_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81). Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione impugnata del 6 febbraio 2024 è la condanna dell'insorgente al pagamento dell'importo complessivo di Fr. 369,90 per partecipazioni ai costi del 10 febbraio 2023 (Fr. 184,05) e del 7 aprile 2024 (Fr. 185,85) e di Fr. 60.- per spese, nonché il rigetto dell'opposizione al precetto n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_ (doc. 10). Ne discende che le contestazioni del ricorrente relative ad altri conteggi che ha prodotto (docc. B-H) rispettivamente le sue richieste di esame di conteggi retroattivi (doc. XII/1-9) e di approfondire tutte le prestazioni che non sarebbero state riconosciute, non oggetto della decisione su opposizione impugnata, sono irricevibili. 3. (...) nel merito

### E. 4

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un

importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). 5. In concreto l'assicuratore, con la decisione su opposizione impugnata, ha chiesto al ricorrente il versamento dell'importo complessivo di Fr. 369,90 per partecipazioni ai costi del 10 febbraio 2023 (Fr. 184,05) e del 7 aprile 2023 (Fr. 185,85) rimaste impagate. Il debito, comprovato dalla Cassa malati tramite la documentazione prodotta (doc. 5 per il conteggio del 7 aprile 2023 e doc. 6 per quello del 10 febbraio 2023 - giunto però solo pendente causa il 13 maggio 2024 -, mentre il doc. 4 più volte citato dall'assicuratore a comprova del suo credito di Fr. 184,05 è inesistente, non essendo sufficienti le fatture dei fornitori di prestazioni per ammetterne l'esistenza e nemmeno i conteggi precedenti e successivi al 10 febbraio 2023 per potere capire se il totale di Fr. 184,05 sia corretto e dovuto), non è contestato, in sé, dal ricorrente. Egli ha infatti rilevato di avere chiesto " in varie occasioni la documentazione per poter verificare i conteggi relativi agli importi che mi venivano richiesti. Dopo la disdetta del contratto al 31.12.2022 non ho più avuto accesso al portale online e quindi mi è stato impossibile verificare i conteggi e le prestazioni relativi agli importi richiesti. Dopo aver ricevuto finalmente la documentazione ho riscontrato alcune differenze nei conteggi e sugli importi messi a mio carico nonostante il raggiungimento della soglia di franchigia " e quindi ha " comunicato tempestivamente che non avrei pagato fino al ricevimento delle informazioni, come da lettera del 21.03.2023. Non ho ricevuto risposta ma è stato emesso un precetto esecutivo " (doc. I). Il ricorrente ha poi evidenziato che " ci sono delle divergenze negli importi dei conteggi a cui non ho trovato risposta " (doc. I), ma non ha contestato espressamente i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023 oggetto della decisione impugnata, rinviando invece, implicitamente, ai conteggi del 7 luglio 2022, del 26 luglio 2022, del 13 e del 20 febbraio 2023 che ha allegato al ricorso (docc. B-F). Ad ogni modo, " Vista l'entità dei valori di causa credo sia utile trovare una soluzione semplice e ho quindi provveduto al pagamento di CHF 128.40 direttamente all'ufficio esecuzioni di \_\_\_\_\_ con valuta 4.03.2024. " (doc. I). Stante l'affermazione della Cassa malati secondo cui, come comprovato dall'estratto aggiornato al 7 maggio 2024 (doc. 16), il pagamento che il ricorrente avrebbe effettuato non le era pervenuto, il Tribunale ha direttamente accertato presso l'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ quanto sostenuto dall'assicurato ed è emerso che il debitore, riutilizzando una polizza di versamento concernente un altro debito e avente un altro numero di riferimento, il 4 marzo 2024 ha effettivamente pagato l'ammontare di Fr. 128,40, che però è stato automaticamente riversato a un altro creditore. Visto però poi

l'esplicito riferimento al PE n. \_\_\_\_\_ menzionato dal debitore sulla causale del suo bonifico (doc. V/1), e quindi la sua volontà di ridurre il debito di Fr. 369,90 nei confronti della Cassa malati, il 14 maggio 2024 (doc. IX) l'UE ha trasferito manualmente l'importo di Fr. 128,40 sull'esecuzione n. \_\_\_\_\_. A quel momento, quindi, il saldo ancora dovuto dall'assicurato ammontava a Fr. 339,80 (Fr. 369,90 + Fr. 60 + Fr. 33,30 [spese esecutive] + Fr. 5 [spese d'incasso] - Fr. 128,40). Ciò stante, e come rilevato il 27 maggio 2024 (doc. XI e XI/1) dall'assicuratore a seguito dell'accertamento effettuato dal TCA, l'importo ancora a carico dal debitore per le partecipazioni ai costi di cui ai conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023 assomma di conseguenza a Fr. 339,80 (Fr. 184,05 + Fr. 185,85 + 60 + Fr. 33,30 - Fr. 123,40 [Fr. 5 d'incasso trattenuti dall'UE]). 6. Con la decisione impugnata l'assicuratore ha infatti chiesto al ricorrente anche l'importo di Fr. 60.- per spese di sollecito, che l'insorgente chiede vengano messe a carico della Cassa malati. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Nel caso di specie l'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento \_\_\_\_\_ di CO 1 \_\_\_\_\_ prevede che le spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata. Considerato, però, che l'assicurato ha sin da subito affermato di non essere al corrente del motivo per cui la Cassa malati gli ha richiesto il pagamento di Fr. 184,05 e di Fr. 185,85 non avendo egli più accesso al suo conto online da quando non è più affiliato a questo assicuratore malattia - affermazione mai smentita dalla Cassa malati - e che quindi, implicitamente, egli non ha ricevuto né i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023, né i solleciti del 22 aprile 2023 e del 24 giugno 2023 (doc. 7) né tanto meno le diffide del 20 maggio 2023 e del 22 luglio 2023 (doc. 8), vedendosi invece solo recapitare a casa il 18 ottobre 2023 (doc. 10) direttamente il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ del 27 settembre 2023, in queste condizioni le spese di diffida di Fr. 50.- (Fr. 25 x 2), verosimilmente inglobate nelle spese di Fr. 60.- fatte valere dall'assicuratore nella procedura esecutiva, non possono essere ritenute come dovute per colpa del ricorrente. Non gli si può infatti rimproverare di non avere versato il dovuto malgrado i solleciti, visto che non era stato concretamente informato di essere debitore di queste somme. La Cassa malati non ha infatti comprovato di avergli inviato i conteggi e i richiami, né per posta né in altro modo. D'altronde, già il 21 marzo 2023 (doc. G) l'assicurato aveva inviato alla Cassa malati, al fine di ottenerne il rimborso, la fattura del 10 marzo 2023 (doc. H) di Fr. 415,40 intitolata "Primo richiamo" relativa al trattamento fisioterapico di cui ha beneficiato dal 28 ottobre al 14 novembre 2022 del costo di Fr. 410,40 (doc. G), che ha ricevuto direttamente dal fornitore di prestazioni e che ha saldato. Malgrado la Cassa malati abbia sostenuto nella sua risposta che " Lo scritto del ricorrente del 23.01.2023 ( recte : 21 marzo 2023) non è mai stato trasmesso a CO 1, e non le è mai pervenuto " (doc. III punto 3.6), questa sua affermazione è invece stata smentita dai documenti che la stessa ha trasmesso al TCA. Infatti, con il conteggio del 5 aprile 2023

(doc. 6) la resistente ha per contro rimborsato all'assicurato la fattura di Fr. 410,40, riconoscendogli Fr. 394,25 e ponendo a suo carico la quota parte del 10% di Fr. 16,15, importo corrispondente a quanto ancora gli restava per il 2022 del massimo di Fr. 700.- annui che, con questa fattura, è stato esaurito. L'assicuratore era dunque al corrente che il ricorrente si era lamentato che non aveva più la possibilità di accedere al portale online, motivo per cui aveva espressamente richiesto che " tutta la corrispondenza del caso mi deve essere inviata fisicamente ". Se la Cassa malati avesse dato seguito alla più che lecita richiesta del suo assicurato, quest'ultimo avrebbe ricevuto per posta se non già il conteggio del 10 febbraio 2023, almeno quello del 7 aprile 2023 e i successivi solleciti e diffide, senza vedersi invece recapitare di punto in bianco un precetto esecutivo. Ne discende che non è certo per il comportamento del ricorrente che la Cassa malati ha dovuto sopportare delle spese procedurali ed avviare una procedura esecutiva. Per questo motivo, in specie, non trova accoglimento l'applicazione dell'art. 105b cpv. 2 OAMal e delle predette condizioni d'assicurazione. La pretesa creditoria della resistente di Fr. 60.- per spese, che vanno ad aggiungersi al capitale dovuto dal debitore per partecipazioni ai costi, deve dunque essere annullata.

#### **E. 7**

L'assicuratore ha inoltre chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive ( Fr. 33,30 ) sia posto a carico del debitore. Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato: "

#### **E. 10**

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta. (...).

#### **E. 10.3**

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03). ". Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon / F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: " Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreuungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128) " ). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto ( STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste spese ( Fr. 33,30 ) non

fanno a giusta ragione parte del rigetto dell'opposizione chiesto dalla Cassa malati, ma rimangono a carico del debitore escusso. 8. Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C\_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF 9C\_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5). 9. In queste condizioni, la decisione su opposizione deve essere confermata limitatamente ai capitali di Fr. 184,05 di cui al conteggio del 10 febbraio 2023 e di Fr. 185,85 secondo il conteggio del 7 aprile 2023, a cui va dedotto l'acconto versato di Fr. 123,40 (Fr. 5.- sono stati trattenuti dall'Ufficio di esecuzione a titolo di spese di incasso e non sono stati riversati al creditore, cfr. doc. XI/1). RI 1 è perciò condannato a pagare a CO 1 l'importo di Fr. 246,50 per partecipazioni ai costi. L'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ del 27 settembre 2023 emanato dall'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ è dunque rigettata in via definitiva limitatamente per tale importo. Il costo della procedura esecutiva (Fr. 33,30) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo. Parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa). Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la procedura non è soggetta a spese non avendone previste il legislatore (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.